

Pubblicato il 07/10/2022

N. 12768/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05485/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5485 del 2022, proposto da Gianni Ciruolo e Veronica Vecchi, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Leoncilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Bruna Cecalupo, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza emessa dal T.a.r. del Lazio, sede di Roma, Sez. II quater, n. 9113 del 02.08.2021, resa nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 08729/2020, con cui sono stati annullati i seguenti provvedimenti:

ordinanza prot. n. 116 del 16.9.2020, notificata in data 16.09.2020 a mezzo pec, con la quale il Comune di Pomezia ha comunicato l'archiviazione e non attestazione della

Segnalazione Certificata di Agibilità prot. n. 100263 del 17.10.2019 e ha ordinato ai Signori Gianni Ciruolo e Veronica Vecchi la demolizione - e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla detta notifica - dell'immobile sito in Pomezia alla Via Metauro n. 4 (censito al N.C.E.U. del Comune di Pomezia al Foglio 4, part. 455, sub. 1 e 2), edificato in forza di Nulla Osta Edilizio n. 2706 del 18.04.1967;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il presente ricorso, tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti chiedono l'ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 9113/2021, pubblicata in data 2.08.2021 e passata in giudicato per decorso del termine cd "lungo" di impugnazione.

2. La pronuncia di cui sopra aveva annullato l'ordinanza prot. n. 116 del 16.09.2020, con la quale il Comune di Pomezia aveva disposto l'archiviazione e "non attestazione" della Segnalazione Certificata di Agibilità n. 100263 del 17.10.2019 per un immobile acquistato dai ricorrenti in data 27.09.2019, ordinando contestualmente la demolizione dello stesso e il ripristino dello stato dei luoghi. L'ordine demolitorio era stato emesso in base all'intervenuta decadenza (automatica) del titolo edilizio in forza del quale l'immobile era stato edificato (esattamente, nulla osta n. 2706 del 18.04.1967), come preannunciata con l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori

n. 597 del 2.12.1968, emessa ai sensi dell'art. 9 del Regolamento edilizio comunale in ragione delle dimissioni del direttore dei lavori (figura professionale alla cui sostituzione l'allora proprietaria del fabbricato non aveva mai provveduto).

Questo Tribunale, rigettate le doglianze mosse avverso *“l'operato del Comune di allora”* e accertata l'intervenuta perdita di efficacia del titolo per fatto imputabile al titolare (mancata nomina del nuovo direttore dei lavori, dandone comunicazione al Comune), si poneva tuttavia la questione *“se dalla semplice constatazione dell'intervenuta decadenza del titolo abilitativo il Comune ne potesse derivare quale unica, immediata, necessaria conseguenza, la qualificazione giuridica dell'attività costruttiva effettuata in corso di validità di tale titolo come illecito edilizio, con conseguente intimazione della rimozione dell'opera abusiva e ripristino dello stato dei luoghi”*, ritenendo non corretto l'operato dell'Amministrazione *“nelle specifiche circostanze del caso concreto”*.

In sintesi, il Tribunale giudicava *“eccessiva”* la gravata ordinanza di demolizione, in quanto adottata in violazione del principio di proporzionalità, avendo l'Amministrazione ingiunto la demolizione dell'intero edificio senza considerare che almeno una parte di esso potrebbe risultare legittima (in quanto edificata in forza di un titolo ancora valido ed efficace alla data delle dimissioni del direttore dei lavori), e senza la dovuta considerazione della posizione giuridica dei destinatari, che non erano stati preavvertiti della possibilità di chiedere (limitatamente alla porzione abusiva) la sanatoria *“a regime”* (a seguito di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e 22 l.R. n. 15/2008) ovvero una di quelle sanatorie *“straordinarie” medio tempore* varate ai fini del condono degli abusi sostanziali, né ancora l'eventuale possibilità di ricondurre l'immobile a conformità mediante l'esecuzione di lavori a tal fine necessari, obliterando del tutto *“il complesso di circostanze specifiche che hanno caratterizzato la peculiare vicenda amministrativa”*.

In conclusione, la sentenza n. 9113/2021 annullava l'ordinanza di demolizione di cui trattasi, unitamente agli altri atti impugnati *“in quanto viziati da illegittimità derivata”*,

e disponeva espressamente che *“in esecuzione di tale sentenza il Comune è tenuto a riavviare il procedimento conclusosi con l’atto impugnato nel rispetto dei principi soprarichiamati, considerando con la massima attenzione la posizione dei destinatari dell’ingiunzione di demolizione dell’immobile incautamente acquistato; in tale sede di riedizione del procedimento il Comune dovrà assumere un atteggiamento collaborativo, esaminando con i ricorrenti le possibilità di ricondurre a legalità l’immobile mediante il ricorso agli istituti soprarichiamati, ritenendo i predetti “rimessi in termini” per la presentazione delle relative istanze”*. Quanto alle censure mosse avverso la parte dell’atto impugnato che disponeva l’archiviazione della SCIA per l’agibilità dell’immobile, le medesime non venivano esaminate in quanto *“la questione dell’agibilità dell’immobile dipende dall’esito del procedimento relativo alla legittimità dell’immobile sotto il profilo edilizio, su cui l’Amministrazione dovrà pronunciarsi all’esito del procedimento sopra tratteggiato”*.

3. Con il presente gravame i ricorrenti lamentano che il Comune, ad oggi, non avrebbe ancora provveduto a quanto disposto dalla sentenza *de qua*, nonostante i “tentativi bonari” formulati dagli stessi e documentati da quanto versato in atti, né avendo fornito alcun riscontro all’istanza presentata in data 25.02.2022, avente ad oggetto la *“DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI NEL COMUNE DI POMEZIA LEGGE N. 47 del 28.02.1985 e s.m.”* (cfr. doc. 11 e relativi allegati). Chiedono pertanto che sia ordinata la completa ed esaustiva esecuzione del giudicato, con condanna del Comune a completare l’iter amministrativo finalizzato alla legittimazione dell’immobile oggetto di giudizio, con l’adozione del richiesto provvedimento di “concessione in sanatoria”, per la quale è stata inoltrata la predetta istanza formale.

4. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, per le motivazioni meglio precisate nella memoria illustrativa depositata in data 8.09.2022, richiamando in particolare le note prot. n. 4525 del 14.01.2022 e n. 5835 del 24.05.2022.

5. Alla camera di consiglio del 27 settembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

2. L'accertamento della fondatezza della pretesa oggi azionata presuppone, in primo luogo, la corretta interpretazione del giudicato di cui è chiesta l'ottemperanza.

Ebbene, il *dictum* giudiziale di cui trattasi, i cui passaggi salienti sono stati testualmente riprodotti in narrativa, aveva previsto chiaramente l'obbligo, in capo alla resistente Amministrazione, di avviare, nel contraddittorio con gli interessati, un nuovo iter procedimentale, funzionale al recupero della legittimità edilizia dell'immobile (*rectius*, sulla sola porzione di fabbricato da considerarsi abusiva), sondando tutte le alternative a disposizione al fine di ovviare alla soluzione della demolizione, giudicata eccessivamente drastica in rapporto alle peculiarità del caso concreto.

La corretta esecuzione del pronunciamento giudiziale, nella sua parte conformativa, avrebbe imposto, in primo luogo, di accertare quale fosse la porzione del fabbricato edificata prima dell'intervenuta decadenza (automatica) del titolo, da considerarsi pienamente legittima, e quale invece la parte edificata in data successiva, l'unica a poter essere ritenuta abusiva.

In secondo luogo, con riferimento (ovviamente) a questa sola porzione abusiva, l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare la percorribilità di soluzioni alternative alla demolizione insieme agli attuali proprietari.

In particolare, preme evidenziare l'importanza che la sentenza di cui trattasi aveva accordato alla partecipazione degli interessati, valorizzando le circostanze fattuali, del tutto peculiari, che connotavano la vicenda contenziosa portata all'attenzione di questo giudice (che qui si richiamano solo per sommi capi, attesa la celerità propria del giudizio di ottemperanza e il connesso obbligo di definire il ricorso con sentenza

in forma semplificata): gli stessi, infatti, si erano trovati ad acquistare “sulla fiducia” un immobile di cui, a distanza di decenni dal rilascio della relativa concessione edilizia, veniva disposta improvvidamente l’integrale demolizione in ragione della intervenuta decadenza del titolo, fondata (sia pure legittimamente, come accertato dal giudicato) sulla mancata sostituzione del dimissionario direttore dei lavori.

Gli attuali proprietari, pertanto, erano stati espressamente facoltizzati a presentare una richiesta di sanatoria, potendo optare, a seconda del caso, per quella cd ordinaria (“sanatoria a regime”), diretta ad ottenere l’accertamento di conformità *ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001* nonché 22 L.R. n. 15/2008 in presenza di abusi cd “formali” (cfr. pagg. 15 e 17 della sentenza), ovvero ancora per una delle “sanatorie straordinarie” (cd condoni) varate nel corso degli anni dal legislatore nazionale con riguardo ai veri e propri abusi sostanziali (cfr. pag.17), e fatta salva comunque l’ulteriore possibilità di *“ricondere l’immobile a conformità mediante l’esecuzione di lavori a tal fine necessari”*. Ciò in quanto *“il comportamento omissivo del Comune ha indotto la proprietaria a non avvalersi dei predetti benefici, tant’è che ha chiesto il condono per il solo box, e non per l’edificio principale, evidentemente indotta a confidare (erroneamente) dello stato di legittimità dell’immobile”* (cfr. ancora pag. 17).

In conclusione, la sentenza poneva chiaramente in capo al Comune l’obbligo di riavviare il procedimento, attivando un’interlocuzione con gli attuali proprietari al fine di esaminare le possibilità di ricondurre a legalità l’immobile *“mediante il ricorso agli istituti soprarichiamati, ritenendo i predetti “rimessi in termini” per la presentazione delle relative istanze”*.

3. Tanto opportunamente chiarito, si rileva che la portata conformativa della pronuncia è stata completamente disattesa.

4. In primo luogo, il Comune non ha mai riaperto l’iter procedimentale al fine di appurare quale sia la porzione del fabbricato da considerarsi abusiva, essendo rimasto del tutto inerte, non risultando in atti che il medesimo, ad onta di quanto

argomentato a pag. 8 della propria memoria difensiva dell'8.09.2022, abbia svolto *“ulteriori accertamenti (...) a seguito del deposito della sentenza (...)”*.

Sotto questo profilo, dunque, l'obbligo di riavvio del procedimento gravante in capo all'Amministrazione, sancito dal giudicato, è rimasto inadempito, quantomeno sino alla data di instaurazione dell'odierno giudizio.

Né può essere invocata, quale ottemperanza al *dictum* giudiziale in esame, la nota di riscontro prot. n. 4525/2022 del 14.01.2022, richiamata nella predetta memoria e versata in atti al doc. 1, essendosi limitata questa a: *i) richiamare il disposto di cui alla sentenza n. 9113/2021 (ivi compreso il suo effetto conformativo); ii) dare atto che “la costruzione, come da dichiarazione del tecnico incaricato, al momento della rinuncia dell'incarico del direttore lavori, era “ad un buon stato di avanzamento dei lavori” e considerato che la decadenza dal titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini comporta la necessità del titolare decaduto di chiedere un nuovo titolo per le opere non ultimate e non implica, invece, l'obbligo di disporre la demolizione delle opere realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio, che non possono essere ritenute abusive se conformi al progetto allegato al N.O.E., ma solo delle opere eventualmente realizzate successivamente all'intervenuta perdita di efficacia e decadenza o in contrasto con il N.O.E. originariamente rilasciato”; iii) richiamare il “principio consolidato che nell'ordinamento giuridico non è previsto alcun istituto che consenta di regolarizzare un illecito edilizio semplicemente per effetto del decorso del tempo, a meno che non sussista la possibilità di ricondurre a legalità l'immobile mediante il ricorso ad un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 e art. 22 della L.R. 15/2008 ovvero mediante l'esecuzione di lavori a tal fine necessari”*.

Tale nota è un atto privo di concreto valore provvedimentoale, avente una portata meramente interlocutoria o soprassessoria, che dunque non soddisfa in alcun modo l'obbligo di dare piena e corretta esecuzione al giudicato di cui trattasi, che – come sopra rammentato – aveva ordinato al Comune la riattivazione del procedimento nell'ottica di individuare, nel contraddittorio con gli interessati, una soluzione tale da

ricondere l'immobile "a legalità" (previa verifica della porzione del manufatto da considerarsi abusiva).

Peraltro, la circostanza che la stessa Amministrazione richiami espressamente (sia nella predetta nota sia, nuovamente, nella propria memoria difensiva) la dichiarazione a suo tempo resa dal dimissionario direttore dei lavori (con l'atto scritto di rinuncia all'incarico presentato in data 11.06.1968), secondo cui l'immobile risultava, in quel momento, in "*buono stato di avanzamento lavori*", imponeva vieppiù di accertare quale fosse la porzione di fabbricato già realizzata a quella data (che sembrerebbe per l'appunto essere la gran parte) e quali invece le opere eseguite in un momento successivo, al precipuo fine di "salvaguardare" le prime, per poi valutare eventualmente la sanabilità delle seconde (allo scopo di ricondurre l'intero fabbricato a legalità sul piano edilizio, come auspicato dal giudicato).

5. A fronte di tale perdurante inerzia dell'Amministrazione, sono stati gli interessati ad attivarsi, presentando, in data 25.02.2022, un'istanza di "definizione degli illeciti edilizi" ai sensi della L. n. 47 del 1985 (cd primo condono), per una superficie utile residenziale di mq 10,63, indicando come relativa data di ultimazione il 31.12.1968 (cfr. doc. 11, nonché progetto versato in atti al doc. 4, con raffronto tra dati tecnici *ante e post operam*).

Nella relazione tecnica allegata alla suddetta domanda di condono (cfr. doc 5) il professionista incaricato attesta che "*L'Istanza di condono relativa ai modesti ampliamenti del fabbricato ad uso residenziale ed alle opere di rifinitura, inizialmente non compresi nell'istanza di condono della signora Sernicola* (ossia quella inoltrata in data 01.04.1986, prot. n. 012803, in relazione al box edificato "*ancor prima del fabbricato (1964)*", n.d.r.), *viene inoltrata ai competenti Uffici Comunali a seguito di tutta una serie di vicissitudini che hanno condotto inizialmente ad un contenzioso amministrativo e, quindi alla Sentenza del T.A.R. n. 9113 del 02.08.2021 con la quale il Giudice amministrativo ha ritenuto di "rimettere in termini" l'attuale proprietario nonché ricorrente per la presentazione dell'istanza di condono. Nel caso*

specifico, attesa l'esistenza di un'istanza di condono mai definita dall'Amministrazione comunale e relativa alla medesima proprietà, si è ritenuto di inoltrare tale istanza quale integrazione a quella già presentata a suo tempo così da ottenere un unico permesso di costruire in sanatoria'.

Ebbene, con l'odierno ricorso (che si osserva essere stato notificato in data 12.05.2022 e depositato il 19.05.2022), i ricorrenti hanno dedotto che la menzionata istanza di condono sarebbe rimasta priva di riscontro, anche a seguito di sollecito inoltrato al Comune in data 19.04.2022, lamentando pertanto che l'iter amministrativo afferente alla legittimazione dell'immobile risulta del tutto incompiuto.

In sede di memoria illustrativa la difesa comunale ha dedotto che l'istanza di cui trattasi è stata esitata con nota prot. n. 5835 del 24.05.2022 (cfr. doc. 2), dunque con provvedimento adottato in data successiva all'instaurazione dell'odierno giudizio di ottemperanza. Con tale atto il resistente Comune ha testualmente disposto che *“l'integrazione in oggetto non può essere accolta in quanto non pertinente con l'istanza di condono già presentata per la quale si procederà con il relativo iter istruttorio. Inoltre le irregolarità evidenziate nell'integrazione in oggetto non possono essere sanate ai sensi delle leggi speciali dei condoni edilizi i cui termini sono scaduti e che gli stessi non possono essere riaperti in mancanza di qualsiasi previsione normativa, nazionale e/o regionale, in merito; l'unico caso è rinvenibile nell'art. 40 della L. 47/85 e nel comma 5 dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001 ma non applicabile nel caso di specie”.*

Ebbene, l'atto di cui trattasi costituisce una chiara violazione del giudicato, avendo la sentenza n. 9113/2021 esplicitamente rimesso in termini gli interessati proprio per l'eventuale presentazione di una domanda di condono edilizio, alla stregua di una delle sanatorie straordinarie (in totale tre) *medio tempore* varate dal legislatore nazionale, sulla scorta di una articolata e puntuale motivazione che valorizza le peculiarità del caso di specie (nonché il comportamento omissivo avuto dall'Amministrazione comunale negli anni): il resistente, infatti, non può oggi

rimettere in discussione l'effetto conformativo di quel pronunciamento giudiziale, avendo semmai dovuto interporre appello laddove non ne avesse condiviso le argomentazioni, cosa che tuttavia non è avvenuta.

La citata nota, pertanto, deve dichiararsi nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 septies L. n. 241/1990 e 114, co. 4, lett. b) c.p.a.

6. Sul punto giova solo osservare - per inciso - che la circostanza che la predetta determinazione (peraltro successiva, lo si è detto, all'attivazione del presente giudizio) non sia stata impugnata dai ricorrenti non preclude al Collegio la relativa declaratoria di nullità, trattandosi di potere officioso, funzionale alla completa ed effettiva realizzazione del giudicato e pertanto incluso nell'ampio strumentario di poteri accordati al giudice dell'ottemperanza ai sensi del menzionato art. 114, co. 4 c.p.a. (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. I, 21.04.2022, n. 2768, secondo cui *“ai fini dell'esame e dell'eventuale declaratoria di nullità degli atti emanati in violazione o in elusione del giudicato, non è necessaria la loro formale impugnazione - e, quindi, la proposizione della relativa domanda di nullità - posto che il giudice dell'ottemperanza dispone del potere di esercizio d'ufficio della questione”*, nonché in termini analoghi Cons. St., Sez. III, 22.06.2016, n. 2769).

In altri termini, il giudice dell'ottemperanza è investito, per un verso, della potestà della cognizione piena del rispetto del giudicato e, quindi, della regola di azione stabilita con il *dictum* della decisione di cui si domanda l'esecuzione e, per un altro verso, ove ne ravvisi la mancata attuazione, la violazione o l'elusione, dei poteri dispositivi catalogati all'art.114, comma 4, c.p.a., poteri la cui titolarità ed esercizio si rivela, dunque, del tutto funzionale alla compiuta attuazione del *decisum* (in un'ottica di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale) e alla conseguente conformazione ad esso dell'azione amministrativa e, come tale, automaticamente implicata dalla proposizione dell'azione di giudicato (cfr. Cons St., n. 2769/2016, cit).

Tali considerazioni si collocano nel solco ermeneutico tracciato dall'Adunanza Plenaria con la pronuncia n. 2 del 15 gennaio 2013, che vede nel giudice dell'ottemperanza “*il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto*”, così identificando nel giudizio ex artt. 112 e ss. c.p.a. la sede processuale naturale per svolgere lo scrutinio completo circa l'esatta conformazione dell'amministrazione agli obblighi nascenti dal giudicato. Ne deriva chiaramente, sebbene in via implicita, l'automatica riconducibilità, entro il *petitum* dell'azione di ottemperanza, di tutte le domande logicamente implicate dalla richiesta, diretta al giudice, di assicurare la più completa e soddisfacente attuazione del contenuto della sentenza, ivi compreso, per quanto qui specificamente interessa, l'esame e l'eventuale declaratoria di nullità degli atti emanati in violazione o in elusione del giudicato.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie il Collegio, quale giudice dell'ottemperanza, è vieppiù tenuto a pronunciarsi sulla validità o meno della citata nota prot. n. 5835 del 24.05.2022 in ragione del tenore delle eccezioni sollevate dalla difesa comunale: la resistente Amministrazione, infatti, ha chiesto il rigetto dell'odierno ricorso asserendo che l'Ente si sarebbe uniformato al *dictum* giudiziale, in ragione proprio dell'intervenuta adozione del predetto provvedimento. Ne consegue che la cognizione di tale atto concorre indubitabilmente alla definizione del *thema decidendum* del presente giudizio di ottemperanza, dovendo questo giudice valutare se la determina *medio tempore* adottata costituisca o meno corretta e integrale esecuzione del giudicato.

7. In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento, non avendo l'Amministrazione dato alcuna esecuzione al giudicato di cui oggi è chiesta l'ottemperanza, sino alla data di instaurazione del presente giudizio, ed avendo

oltretutto adottato, successivamente alla notifica del gravame, un atto che costituisce aperta violazione del *dictum* giudiziale.

Nell'esercizio dei poteri contemplati dall'art. 114, co. 4, lett. a) e b) c.p.a., dunque, va ordinata l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 9113/2021 e dichiarata la nullità della nota prot. n. 5835 del 24.05.2022. Si prescrive al Comune, quale "modalità" dell'ottemperanza, ai sensi della menzionata lettera a), di esaminare nuovamente la domanda "integrativa" di condono edilizio del 25.02.2022, nel rispetto dello spirito di massima collaborazione con gli attuali proprietari dell'immobile che, giusta la chiara portata conformativa del giudicato di cui sopra, deve guidare l'*agere* dell'Amministrazione comunale in sede di riedizione del potere, ordinando di esitare la suddetta domanda con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o (se anteriore) dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- a) dichiara la nullità della nota prot. n. 5835 del 24.05.2022;
- b) ordina al Comune di Pomezia l'ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 9113, pubblicata in data 2 agosto 2021 e coperta da giudicato, mediante il riesame della domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti in data 25.02.2022, esitando la medesima con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna il Comune di Pomezia a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO